

DETERMINAZIONE n.25 del 12 febbraio 2014

Oggetto: *attivazione convenzione per l'esecuzione del servizio di ossigenoterapia in regime di distribuzione diretta in attuazione del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro nel settore sanitario n. 8 del 28.01.2014 – Riapertura dei termini per la conclusione di un accordo per la distribuzione dell'ossigeno liquido.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: "la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre



alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

-che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;

- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della art.33 del D.Lgs. 163/2006;

2

CONSIDERATO

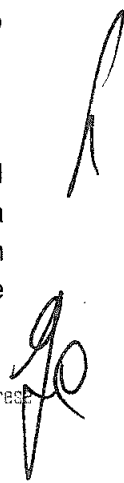
- che la So.Re.Sa. spa ha incluso la fornitura dell'ossigeno liquido nel programma gare centralizzate, ed ha in istruttoria la predisposizione della relativa gara;

- che l'ossigeno liquido, in virtù del Protocollo di Intesa tra Federfarma e Regione Campania, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 15/2013, è stato distribuito fino al 31.12.2013, dalle farmacie convenzionate al prezzo di € 95,56 più IVA, con uno sconto complessivo di oltre il 40% sul prezzo AIFA, comprensivo dello sconto *ex lege* 122/2010, remunerativo di ogni attività svolta dalle farmacie in merito alla distribuzione dell'ossigeno liquido al paziente;

- che il mancato rinnovo del protocollo d'intesa ha determinato come conseguenza che dal 01.01.2014 il SSR campano dovrà approvvigionarsi dell'ossigeno liquido ai prezzi AIFA al netto degli sconti *ex lege*, con un aggravio dei costi rispetto a quelli sostenuti nel 2013;

ATTESO

- che, pertanto, con decreto n. 8 del 28/01/2014 il Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro nel settore sanitario nella Regione Campania ha evidenziato che, nelle more della aggiudicazione della gara centralizzata regionale, la conclusione anche in Campania di un accordo con i produttori e/o distributori di ossigeno liquido in analogia all'accordo sottoscritto nelle



richiamate regioni consentirebbe di implementare un sistema di distribuzione diretta dell'ossigeno liquido domiciliare che avrebbe i vantaggi di:

- a) essere rispondente alle prescrizioni formulate dall'AIFA, in quanto i costi di acquisto dell'ossigeno liquido e di remunerazione del servizio non verrebbero rilevati nella spesa farmaceutica convenzionata;
- b) essere di immediata applicabilità, nelle more della conclusione dell'iter concorsuale per l'approvvigionamento dell'ossigeno liquido, a cura di So.Re.SA. S.p.A.;
- c) di consentire al SSR campano di approvvigionarsi dell'ossigeno liquido a prezzi inferiori rispetto a quelli vigenti tramite la distribuzione convenzionata ordinaria, a prezzo AIFA al netto degli sconti ex lege;
- d) non interferire con le procedure di gara per l'acquisto dell'ossigeno liquido, essendo stabilita la durata dell'accordo fino alla stipula del contratto conseguente all'aggiudicazione della gara per la fornitura dell'ossigeno liquido terapeutico domiciliare a cura di So.Re.Sa. S.p.A.;

- che il Commissario *ad acta*, con il medesimo Decreto ha conferito a So.Re.SA. S.p.A. l'incarico per la conclusione di un accordo con i produttori e/o distributori di ossigeno liquido, in analogia all'accordo sottoscritto nella Regione Puglia (DGR n. 2624 del 30.10.2010 e DGR n. 1228 del 4.7.2013) e nella Regione Calabria (DPGR n. 33 del 3.12.2010), ad un prezzo non superiore a quello pattuito nelle citate Regioni e che tenga conto delle condizioni mercato rilevate da Soresa.

- che, in esecuzione al suddetto Decreto, con Determina n. 16 del 29 gennaio 2014, la So.Re.Sa. ha attivato la procedura per la conclusione del prefato Accordo;

3

RILEVATA la mancata presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici al termine di scadenza fissato nell'Avviso pubblico al 7.02.2014;

ATTESA la persistente necessità di pervenire alla conclusione dell'Accordo al fine di assicurare la fornitura di ossigeno a condizioni di miglior favore rispetto a quelle attualmente praticate, con nota prot. n. 737/C del 12.2.2014, la Struttura Commissariale ha richiesto a Soresa di attivare nuovamente la procedura, rivalutando le condizioni economiche a base dell'Accordo, fermo restando il limite massimo dei prezzi stabiliti dagli Accordi sottoscritti nella Regione Puglia e Calabria.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 Gennaio 2014

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di prendere atto della richiesta della Struttura Commissariale di riattivare la procedura per la conclusione dell'Accordo pervenuta con nota prot. 737/C del 12.2.2014;

2) di riformulare le condizioni economiche dell'Accordo, così come disposto nella prefata nota, allineandole a quelle stabilite dagli Accordi sottoscritti nella Regione Puglia e Calabria;

- 3) di **attivare** nuovamente la procedura per la conclusione del prefato Accordo che avrà decorrenza dalla data di conclusione dell'accordo e fino alla stipula dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara per la fornitura dell'ossigeno liquido terapeutico domiciliare che So.Re.Sa. S.p.A., nella qualità di centrale di committenza regionale, procederà ad espletare;
- 4) di **approvare** lo schema di accordo, da stipulare con le ditte produttrici/distributrici, redatto secondo le indicazioni provenienti dalla struttura commissariale.
- Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Ing. Renato Di Donna

